

L'ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE

L'adesione all'invito a comparire è quell'istituto che tende ad anticipare la definizione delle controversie fiscali già nella fase istruttoria, nel caso in cui la parte accetti i contenuti dell'invito, così fruendo di un regime sanzionatorio super agevolato.

L'invito al contraddittorio, oltre all'indicazione dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento nonché del giorno ed del luogo della comparizione, deve recare anche l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata e dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi, al fine di consentire al contribuente una immediata e completa cognizione delle questioni che formano oggetto della possibile pretesa impositiva, non ancora concretizzata in un atto accertativo.

Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.

L'adempimento degli obblighi di versamento, sia pure limitati alla prima rata in caso di rateizzazione del debito, si pone, unitamente alla comunicazione del contribuente, come presupposto essenziale per la validità della definizione.

L'accettazione del contribuente al contenuto dell'invito, sotto il profilo sostanziale, deve essere totale, non essendo consentita alcuna possibilità di adesione parziale al contenuto dello stesso.

Il pagamento delle somme indicate nell'invito deve essere effettuato integralmente ovvero ratealmente (otto rate trimestrali di pari importo ovvero dodici rate trimestrali se le somme dovute sono superiori a 51.645,69 euro), senza l'obbligo di garanzia.

Qualora il contribuente non adempia spontaneamente al versamento delle somme dovute, successive alla prima rata, l'ufficio competente provvede alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme medesime.

Riferimenti normativi

- D.L. n. 185 del 28 novembre 2008, conv. in L. n.2/2009;
- Art. 5 del D.Lgs.n.218/97;
- circolare n. 4/E del 16 febbraio 2009.

Giugno 2010

www.commercialistatelematico.com